



#noicooperfirst

brevi dal mondo del credito cooperativo

Gruppo Iccrea, ancora sulle FAC

Nell'ultimo numero di #noicooperfirst avevamo parlato dei 368 lavoratori interessati al passaggio presso la Capogruppo Iccrea.

Dal momento che le OO.SS. avevano chiesto e ottenuto che nessun passaggio fosse eseguito prima di verificare l'esito del confronto in atto sulla materia, avevamo invitato tutti i colleghi interessati a soprassedere a qualsiasi decisione,

In particolare, la controparte aveva sostenuto la non applicabilità dell'articolo 2112 - sulla cessione di ramo d'azienda - ai passaggi di cui parliamo (F.A.C.) e, a sostegno di tale tesi, si tirava in ballo la legge di riforma dei gruppi bancari cooperativi, la n. 49 dell'8/4/2016.

La delegazione aziendale, infatti, sostiene che l'operazione di "passaggio" delle 368 risorse alla Capogruppo, sarebbe l'esito obbligatorio, e non per libera volontà delle banche, dovuto proprio alla legge di riforma.

Come First Cisl, riteniamo invece che il problema sia stato posto esclusivamente per una mera valutazione di risparmi sui costi e, in generale, di economia di scala. Cioché, in base a tale principio, le Funzioni di controllo dovrebbero essere allocate presso la Capogruppo Iccrea e, di conseguenza, al trasferimento delle attività dovrebbe corrispondere anche il trasferimento dei lavoratori a esse adibiti. La delegazione Iccrea, inoltre, "avrebbe preteso"

una dichiarazione di rinuncia, dai lavoratori che non intendevano passare alla Capogruppo, senza però accordare alcuna certezza al loro futuro.

Una riflessione: è palese che trattasi di una mobilità infragruppo. Di conseguenza o il passaggio si attua con una serie di cessioni di ramo d'azienda, tra aziende Bcc cedenti e Capogruppo cessionario, nelle quali vengono ceduti lavoratori, beni e servizi – fattispecie che nel mondo Abi ha configurato numerosi casi anche nel recente passato - oppure risulta agevole e scontata l'applicazione del combinato disposto tra l'articolo 11 bis e l'articolo 22 CCNL, vuoi che si voglia applicare il vecchio CCNL, vuoi che si applichi il CCNL 9/1/2019. I due articoli, infatti, ci dicono che nei casi di rilevanti ristrutturazioni, e tali si configurano i passaggi di 368 lavoratori, si dia

corso ad una procedura negoziale collettiva.

In pratica le opzioni sono tre:

o si applica il disposto del 2112 e l'articolo 47 della legge 428/90 con la cessione di ramo d'azienda;

ovvero

si applica il vecchio CCNL con il combinato disposto tra vecchio articolo 11bis ed articolo 22, per rilevanti ristrutturazioni;

ovvero

si applica il nuovo CCNL con il combinato disposto tra nuovo articolo 11bis e l'immodificato (salvo alcuni evidenti aggiustamenti di coordinamento del nuovo testo) articolo 22.

In tutti e tre i casi si configura una procedura negoziale che, in considerazione dell'eccezionalità del momento, non può certo determinare un "precedente di specie".

Cooperfirst

Settore di mestiere di First Cisl, per il comparto del credito cooperativo e delle attività organizzate in forma cooperativa

www.firstcisl.it/creditocooperativo/

Per essere sempre informato sul mondo del credito cooperativo